

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

**FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO,
DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
DEL PERSONALE DEL CREDITO**

**BILANCIO PREVENTIVO
PER L'ANNO 2004**

31

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio di previsione dell'anno 2004 del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito si riassume in:

- 352 mln/€ di ENTRATE;
- 290 mln/€ di USCITE;
- 62 mln/€ di AVANZO ECONOMICO;
- 296 mln/€ di AVANZO PATRIMONIALE.

I valori di sintesi indicati conseguono a valutazioni previsionali effettuate sulla base delle indicazioni disponibili alla data del 31 agosto 2003.

Prima di procedere all'illustrazione delle più significative poste del bilancio di previsione si riporta, nella tabella che segue in forma aggregata:

- l'analisi delle entrate e delle uscite previste per il 2004, raffrontate con i corrispondenti dati ipotizzati per il 2003 ed accertati per il 2002;
- la situazione patrimoniale accertata per il 2002 e presunta per il 2003 e 2004.

sintesi della situazione economico-patrimoniale

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 2003		PREVENTIVO
	2002	1 ^a nota var.ne*	aggiornato	2004
	<i>(in migliaia di euro)</i>			
- AVANZO PATRIMONIALE AD INIZIO ANNO	101.737	174.723	174.723	233.889
ENTRATE				
- Contributi datori di lavoro ed iscritti	174.790	195.819	328.926	342.970
-Quote di partecipazione degli iscritti	58	0	100	100
-Trasferimenti da altre gestioni	1.415	0	0	0
-Redditi e proventi patrimoniali	5.011	9.429	6.972	9.129
-Poste correttive e compensative delle uscite	1.067	0	100	100
-Canone d'uso netto immobili strumentali	2	2	4	4
-Variazioni patrimoniali straordinarie	55	0	0	0
totale delle entrate.....	182.398	205.250	336.102	352.303
USCITE				
- Spese per prestazioni istituzionali	77.499	88.427	185.396	194.520
- Trasferimenti passivi	31.339	42.890	90.320	95.034
- Spese di amministrazione	552	603	1.184	744
- Oneri tributari	22	31	36	43
totale delle uscite.....	109.412	131.951	276.936	290.341
RISULTATO DELL'ESERCIZIO				
- Avanzo.....	72.986	73.299	59.166	61.962
- AVANZO PATRIMONIALE A FINE ANNO.....	174.723	248.022	233.889	295.851

*I dati della 1^a nota di variazione sono gli stessi del preventivo originario 2003.

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI –
Indicati in 342.970 mgl/€ con un aumento di 14.044 mgl/€ rispetto al preventivo aggiornato dell'anno precedente, riguardano:

- per 73.362 mgl/€ il contributo ordinario (0,50 per cento) finalizzato al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
- Per 174.740 mgl/€ il contributo straordinario a carico dei datori di lavoro per l'erogazione dell'assegno a sostegno del reddito, comprensivo dei costi di gestione applicati sulla base dei costi unitari presunti del 2004.
- per 94.868 mgl/€ il contributo per la copertura assicurativa correlata dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario a sostegno del reddito.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Determinati in 9.129 mgl/€ rappresentano la remunerazione delle disponibilità del Fondo utilizzate dall'Inps nelle forme di impiego indicate nello schema seguente:

DESCRIZIONE	IMPIEGHI	REDDITI	SAGGIO
-c/c bancari.....	3.462.823	45.616	1,32%
- prestiti e mutui.....	1.677.811	46.033	2,74%
-anticipazioni alle gestioni deficitarie	258.344.139	9.036.878	3,50%
Totale	263.484.773	9.128.527	3,47%

SPESE PER PRESTAZIONI – Preventivate nel complesso in 194.520 mgl/€, concernono per 174.069 mgl/€ l'onere per gli assegni straordinari a sostegno del reddito che si presume di erogare nell'anno, integralmente finanziato dal contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, e per 20.451 mgl/€ l'onere relativo al finanziamento dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

Al termine del 2004 si prevedono 6.300 beneficiari di assegni straordinari (7.500 nel 2003); mentre i lavoratori coinvolti dagli interventi formativi nel corso dell'anno dovrebbero attestarsi attorno alle 43.400 unità, in linea con l'anno precedente.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Quantificate in 744 mgl/€, rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto attribuite alla Gestione in base ai criteri fissati dall'art. 31 del Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS.

Tali spese comprendono i costi di gestione relativi all'erogazione dell'assegno straordinario posti a carico delle aziende, pari a 671 mgl/€, inclusi nel contributo straordinario.

TRASFERIMENTI PASSIVI – Definiti in 95.034 mgl/€ sono da attribuire per 94.868 mgl/€ al trasferimento della contribuzione correlata al F.P.L.D ed alla Gestione Enti Creditizi a copertura dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario a sostegno del reddito e per 166 mgl/€ alle contribuzioni da devolvere agli Istituti di Patronato, in applicazione della legge n. 152 del 30 marzo 2001, e all'Istituto Italiano di Medicina sociale ai sensi degli art. 5 e 12 della Legge 10 febbraio 1961, n. 66.

RISULTATO D'ESERCIZIO – Per effetto delle previsioni formulate, l'esercizio 2004 presenta un avanzo di 61.962 mgl/€ ed un conseguente avanzo patrimoniale di 295.851 mgl/€.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

BILANCIO PREVENTIVO

**FONDO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO,DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2004	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2004	VARIAZIONI
1 CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS	237.390.853	295.617.656	58.226.803
2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI.....	1.224.338	1.811.516	587.178
3 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	74.640	70.897	-3.743
4 RATEI ATTIVI.....	9.023.935	9.170.259	146.324
TOTALE DELLE ATTIVITA'	247.713.766	306.670.328	58.956.562

**E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO
AL 31 DICEMBRE 2004**

PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2004	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2004	VARIAZIONI
1 RESIDUI PASSIVI	385.450	388.596	3.146
Debiti per contribuzioni:			
- verso istituti di patronato.....	162.322	165.468	3.146
Debiti per assegni straordinari per il sostegno del reddito	223.128	223.128	0
2 RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
-risconto passivo per contributo straordinario	13.438.644	10.430.625	-3.008.019
TOTALE DELLE PASSIVITA'	13.824.094	10.819.221	-3.004.873
3 AVANZO PATRIMONIALE.....	233.889.672	295.851.107	61.961.435
TOTALE A PAREGGIO.....	247.713.766	306.670.328	58.956.562

I SINDACI
GIULIANO CAZZOLA
GIOVANNI COSSIGA - LUDOVICO ANSELMI
DANIELA CARLA' - CARLO CONTE
MICHELE PISANELLO - TEODOSIO ZEULI

IL VICE COMMISSARIO
GIANCARLO FILOCAMO

**FONDO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO,DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE
BILANCIO PREVENTIVO**

ENTRATE	PREVENTIVO 2004	PREVENTIVO 2003	
		aggiornato	1ª nota variazione
1 CONTRIBUTI (all.1) :	339.815.368	337.994.263	195.914.027
- contributo ordinario a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori (0,50%)	73.215.752	71.824.040	74.050.144
-contributo straordinario a carico dei datori di lavoro per il sostegno del reddito.....	171.731.843	176.013.585	79.141.933
- contributo straordinario per la copertura figurativa dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito	94.867.773	90.156.638	42.721.950
2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI			
-Proventi per divieto di cumulo tra assegni e redditi da lavoro	100.000	100.000	0
3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE			
-Recupero di assegni straordinari	100.000	100.000	0
componenti finanziarie di parte corrente.....	340.015.368	338.194.263	195.914.027
4 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI.....	9.128.527	6.972.202	9.428.502
5 CANONE D'USO NETTO IMMOBILI STRUMENTALI	3.972	3.943	2.104
6 STORNO RISCOLO PASSIVO INIZIALE			
-per contributo straordinario.....	13.438.644	4.002.848	5.689.000
7 ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI			
-per contributi ordinari.....	9.170.259	9.023.935	10.618.014
componenti economiche.....	31.741.402	20.002.928	25.737.620
TOTALE DELLE ENTRATE.....	371.756.770	358.197.191	221.651.647

**E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO
DELL'ESERCIZIO 2004**

USCITE	PREVENTIVO	PREVENTIVO 2003	
	2004	aggiornato	1 ^a nota variazione
1 PRESTAZIONI	194.520.051	185.396.453	88.426.899
-assegno straordinario a sostegno del reddito.....	174.069.308	165.425.024	78.388.899
-interventi formativi - art. 5, c. 1 lett. a) punto 1 decreto n. 158/2000.....	20.450.743	19.971.429	10.038.000
2 TRASFERIMENTI PASSIVI	166.551	163.386	168.386
-Istituti di patronato ed assistenza sociale.....	165.468	162.322	167.353
-Istituto italiano di medicina sociale.....	1.083	1.064	1.033
componenti finanziarie di parte corrente.....	194.686.602	185.559.839	88.595.285
3 SPESE DI AMMINISTRAZIONE	743.362	1.183.600	602.913
- per la gestione ordinaria.....	72.808	30.835	220.229
- per l'erogazione dell'assegno straordinario a sostegno del reddito...	670.554	1.152.765	382.684
4 TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS	94.867.773	90.156.638	42.721.950
-al FPLD, per contribuzione correlata.....	82.288.306	78.201.868	41.602.635
-alla Gestione Enti creditizi, per contribuzione correlata.....	12.579.467	11.954.770	1.119.315
5 ONERI TRIBUTARI.....	43.038	35.566	31.108
6 STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI			
-per contributi ordinari.....	9.023.935	8.656.490	10.342.061
7 ATTRIBUZIONE RISCONTO PASSIVO FINALE			
-per contributo straordinario.....	10.430.625	13.438.644	6.059.350
componenti economiche.....	115.108.733	113.470.938	59.757.382
TOTALE DELLE USCITE.....	309.795.335	299.030.777	148.352.667
8 AVANZO DELL'ESERCIZIO.....	61.961.435	59.166.414	73.298.980
TOTALE A PAREGGIO.....	371.756.770	358.197.191	221.651.647

ALLEGATI

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004						PREVENTIVO 2003	
	da accertare (1)	più: risconto al 31/12/ 2003 (2)	meno: rateo al 31/12/ 2003 (3)	più: rateo al 31/12/ 2004 (4)	meno: risconto al 31/12/ 2004 (5)	T o t a l e (dato economico) (6=1+2-3+4-5)	aggiornato (dato economico) (7)	1 ^a nota variazione (dato economico) (8)
Contributi ordinari	73.215.752		9.023.935	9.170.259		73.362.076	72.191.484	74.326.097
Contributi straordinari:								
-per copertura assegni straord.....	171.731.843	13.438.644			10.430.625	174.739.862	166.577.789	78.771.583
-per copertura figurativa.....	94.867.773					94.867.773	90.156.638	42.721.950
TOTALE.....	339.815.368	13.438.644	9.023.935	9.170.259	10.430.625	342.969.711	328.925.911	195.819.630

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

Nell'esercizio 2004 per il Fondo non si prevedono modifiche legislative alla vigente disciplina. Eventuali variazioni o integrazioni potrebbero dipendere dall'adozione di specifiche deliberazioni da parte del Comitato Amministratore.

Al fine di fornire una breve sintesi della normativa di interesse per il Fondo si ricorda il Decreto 28 aprile 2000, n. 158 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica che ha adottato il regolamento concernente il Fondo, istituito presso l'I.N.P.S., in conformità alle disposizioni dell'articolo 2, comma 28 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e del Decreto 27 novembre 1997, n. 477 del Ministro del Lavoro e della previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (*Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni*)

Nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, il Fondo di solidarietà ha lo scopo di fornire, alle aziende che applicano i contratti collettivi del settore del credito, uno strumento di supporto che favorisca il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzi politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Il Fondo ha autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.M. 27 novembre 1997, n. 477, ed è gestito da un "Comitato amministratore" i cui componenti durano in carica due anni e la nomina non può essere effettuata per più di due volte consecutive.

Nell'ambito dei processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi aziendale, il Fondo provvede:

- *in via ordinaria:*

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

- *in via straordinaria:*

1) all'erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno al reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nell'ambito dei processi di agevolazione all'esodo sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

Il Fondo, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito versa la relativa contribuzione figurativa di cui all'art. 2, c. 28, della legge 23/12/1996, n. 662, alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

L'accesso alle prestazioni è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali previste nei singoli casi ed elencate dall'art. 7 del Regolamento.

Al riguardo si fa presente che gli assegni straordinari a sostegno del reddito sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti da aziende che applicano i contratti collettivi del credito, che siano ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7, lettera c) del Regolamento e decorrono dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il Comitato Amministratore del Fondo ha deliberato, su conforme parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e a seguito di accordo intervenuto tra l'ABI e le Organizzazioni sindacali, che rientrano fra le persone che possono fruire delle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del Decreto 28 aprile 2000, n. 158 anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro viene a cessare a seguito di una procedura di "esodo volontario" attivata dalle aziende, che si trovino in situazione di eccedenza di personale purché non attivino procedure di licenziamento collettivo per un periodo di almeno dodici mesi dalla data dell'accordo.

In particolare si fa presente che gli assegni straordinari a sostegno del reddito sono prestazioni dirette e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie e tenendo conto anche della contribuzione figurativa versata in favore del lavoratore durante il periodo di percezione dell'assegno.

Agli assegni straordinari non viene attribuita la perequazione automatica e sugli assegni non spettano i trattamenti di famiglia, né gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Gli assegni straordinari a sostegno del reddito sono erogati dal Fondo per un massimo di 60 mesi, nell'ambito di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'art. 11 del Regolamento n. 158 disciplina la cumulabilità degli assegni straordinari con il reddito da lavoro. In particolare, l'assegno è incompatibile con i redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma,

prestata a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato. La prestazione è invece cumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa dipendente prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato fino a concorrenza dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita in attività di servizio. Il versamento della contribuzione figurativa è conseguentemente ridotto.

Nella riunione dell'11 novembre 2003 il Comitato Amministratore del Fondo ha precisato che è possibile per il percettore dell'assegno operare nell'ambito creditizio e/o finanziario a favore di società controllate o collegate con l'ex datore di lavoro oltretutto direttamente con lo stesso ex datore di lavoro. Nella stessa riunione il Comitato ha stabilito che la violazione del divieto di svolgere un'attività concorrenziale con il proprio ex datore di lavoro comporta la sospensione, a far tempo dall'inizio di questa attività, dell'assegno straordinario per tutto il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa, cessata la quale dovrà essere rimesso in pagamento l'assegno per un arco temporale complessivo corrispondente alla durata del periodo di erogazione inizialmente determinata (pari al numero di mesi mancanti alla data di maturazione del diritto alla pensione diretta calcolati al momento dell'accesso al Fondo).

Gli assegni straordinari a sostegno del reddito non hanno alcuna influenza sui trattamenti di pensione eventualmente già in godimento, ma incidono sulle situazioni per le quali sia influente il reddito del pensionato.

Il lavoratore ha la facoltà di chiedere l'erogazione dell'assegno straordinario in unica soluzione. In tal caso l'importo da corrispondere lo calcolerà il datore di lavoro senza interessare il Fondo.

Il Fondo, oltre a realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, ha lo scopo di attuare interventi che favoriscano il

mutamento e il rinnovamento delle professionalità dei lavoratori contribuendo, tra l'altro, al finanziamento di "programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale.

Le condizioni di accesso sono quelle previste dall'art. 7 del Regolamento e cioè che le aziende espletino le procedure contrattuali previste per i processi che modifichino le condizioni di lavoro del personale e che le procedure si concludano con un accordo aziendale.

Le richieste non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi e il Comitato Amministratore esaminerà le domande di accesso alle prestazioni concernenti i "Programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale" con periodicità trimestrale, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

La misura dell'intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi è pari alla retribuzione contrattuale oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla formazione.

A decorrere dal 1/7/2000, data di entrata in vigore del D.M., le prestazioni del Fondo sono finanziate dal *contributo ordinario* dovuto per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) determinato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

L'art. 6, comma 2 del Regolamento ha previsto che eventuali variazioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti fra datore di lavoro e lavoratori con gli stessi criteri di ripartizione dello 0,50%.

In caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa è dovuto *un contributo addizionale*, a carico del datore di lavoro, che sarà determinato dal Comitato amministratore nella misura non superiore al 1,50%. L'aliquota effettiva del contributo addizionale sarà determinata con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro. La misura effettiva del contributo addizionale sarà determinata applicando l'aliquota, così individuata, alle retribuzioni imponibili dei dipendenti a tempo indeterminato.

Per le prestazioni straordinarie erogate in caso di esodo agevolato è dovuto, da parte del datore di lavoro, un *contributo straordinario*, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c) del Regolamento, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione figurativa.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 2, c. 1 del Decreto 27 novembre 1997 n. 477, ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% può essere sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.

La *contribuzione figurativa correlata* è dovuta a carico del Fondo nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito.

In ogni caso è calcolata sulla base della retribuzione individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata (art. 10, c. 7 del Regolamento) con l'applicazione dell'aliquota pensionistica dovuta al F.P.L.D. nella misura vigente nel momento in cui si colloca l'erogazione degli assegni (l'aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche è, al momento, determinata nella misura del 32,70%).

Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell'assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione figurativa, previsto dall'art. 59, c. 3, della legge n. 449/1997, è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia.

Il versamento della contribuzione figurativa deve essere, comunque, effettuato entro il mese antecedente a quello di decorrenza del trattamento pensionistico ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione (art. 10, c. 11 del Regolamento), ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

Il Fondo scadrà trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale e cioè il 30/06/2010.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

**FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO,
DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
DEL PERSONALE DEL CREDITO COOPERATIVO**

**BILANCIO PREVENTIVO
PER L'ANNO 2004**

32

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio di previsione dell'anno 2004 del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo si riassume in:

- 9.234 mgl/€ di ENTRATE;
- 4.242 mgl/€ di USCITE;
- 4.992 mgl/€ di AVANZO ECONOMICO;
- 22.893 mgl/€ di AVANZO PATRIMONIALE.

I valori di sintesi indicati conseguono a valutazioni previsionali effettuate sulla base delle indicazioni disponibili alla data del 31 agosto 2003.

Prima di procedere all'illustrazione delle più significative poste del bilancio di previsione si riporta, nella tabella che segue in forma aggregata:

- l'analisi delle entrate e delle uscite previste per il 2004, raffrontate con i corrispondenti dati ipotizzati per il 2003 ed accertati per il 2002;
- la situazione patrimoniale accertata per il 2002 e presunta per il 2003 e 2004.

sintesi della situazione economico-patrimoniale

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 2003		PREVENTIVO
	2002	1 ^a nota variazione*	aggiornato	2004
	<i>(in migliaia di euro)</i>			
- AVANZO PATRIMONIALE AD INIZIO ANNO	9.894	13.148	13.148	17.901
ENTRATE				
- Contributi datori di lavoro ed iscritti	6.026	10.122	8.723	8.524
-Trasferimenti da altre gestioni	34	0	0	0
-Redditi e proventi patrimoniali	417	736	511	679
-Poste correttive e compensative delle uscite	14	0	30	30
-Canone d'uso netto immobili strumentali	1	1	1	1
-Variazioni patrimoniali straordinarie	1	0	0	0
totale delle entrate.....	6.493	10.859	9.265	9.234
USCITE				
- Spese per prestazioni istituzionali	1.060	3.121	2.967	2.787
- Trasferimenti passivi	1.882	1.353	1.248	1.142
- Spese di amministrazione	284	322	281	296
- Oneri tributari	13	14	16	17
totale delle uscite.....	3.239	4.810	4.512	4.242
RISULTATO DELL'ESERCIZIO				
- Avanzo.....	3.254	6.049	4.753	4.992
- AVANZO PATRIMONIALE A FINE ANNO	13.148	19.197	17.901	22.893

*I dati della 1^a nota di variazione sono gli stessi del preventivo originario 2003.

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI –
Indicati in 8.524 mgl/€, con una diminuzione di 199 mgl/€ rispetto al preventivo aggiornato dell'anno precedente, riguardano:

- per 5.308 mgl/€ il contributo ordinario (0,50 per cento) finalizzato al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
- Per 2.086 mgl/€ il contributo straordinario a carico dei datori di lavoro per l'erogazione dell'assegno a sostegno del reddito, comprensivo dei costi di gestione applicati sulla base dei costi unitari presunti del 2004.
- per 1.130 mgl/€ il contributo per la copertura assicurativa correlata dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario a sostegno del reddito.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Determinati in 679 mgl/€ rappresentano la remunerazione delle disponibilità del Fondo utilizzate dall'Inps nelle forme di impiego indicate nello schema seguente:

DESCRIZIONE	IMPIEGHI	REDDITI	SAGGIO
- c/c bancari	257.562	3.393	1,32%
- prestiti e mutui	124.794	3.424	2,74%
- anticipazioni alle gestioni	19.215.440	672.156	3,50%
Totale	19.597.796	678.973	3,47%

SPESE PER PRESTAZIONI – Preventivate nel complesso in 2.787 mgl/€, concernono per 2.073 mgl/€ l'onere per gli assegni straordinari a sostegno del reddito che si presume di erogare nell'anno 2004, che trova integrale copertura nel contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, e per 714 mgl/€ l'onere relativo al finanziamento dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

Al termine del 2004 si prevedono 89 beneficiari di assegni straordinari (97 nel 2003); mentre i lavoratori coinvolti dagli interventi formativi nel corso dell'anno dovrebbero attestarsi attorno alle 1.050 unità (stesso numero del 2003).

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Quantificate in 296 mgl/€, rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto attribuite alla Gestione in base ai criteri fissati dall'art. 31 del Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS.

Tali spese comprendono i costi di gestione relativi all'erogazione dell'assegno straordinario posti a carico delle aziende, pari a 13 mgl/€, inclusi nel contributo straordinario.

TRASFERIMENTI PASSIVI – Definiti in 1.142 mgl/€ sono da attribuire per 1.130 mgl/€ al trasferimento della contribuzione correlata al F.P.L.D a copertura dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario a sostegno del reddito e per 12 mgl/€ alle contribuzioni da devolvere agli Istituti di Patronato, in applicazione della legge n. 152 del 30 marzo 2001, e all'Istituto Italiano di Medicina sociale ai sensi degli art. 5 e 12 della Legge 10 febbraio 1961, n. 66.

RISULTATO D'ESERCIZIO – Per effetto delle previsioni formulate, l'esercizio 2004 presenta un avanzo di 4.992 mgl/€ ed un conseguente avanzo patrimoniale di 22.893 mgl/€.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

BILANCIO PREVENTIVO

**FONDO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE
STATO PATRIMONIALE**

	ATTIVITA'	CONSISTENZA	CONSISTENZA	VARIAZIONI
		AL 1° GENNAIO 2004	AL 31 DICEMBRE 2004	
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS	17.328.384	22.303.949	4.975.565
2	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI.....	89.760	134.739	44.979
3	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI	17.690	16.796	-894
4	RATEI ATTIVI.....	640.066	652.966	12.900
	TOTALE DELLE ATTIVITA'	18.075.900	23.108.450	5.032.550

**E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO COOPERATIVO
AL 31 DICEMBRE 2004**

PASSIVITA'		CONSISTENZA	CONSISTENZA	
		AL 1° GENNAIO 2004	AL 31 DICEMBRE 2004	VARIAZIONI
1	RESIDUI PASSIVI	14.839	15.090	251
	Debiti per contribuzioni:			
	- verso istituti di patronato.....	11.717	11.968	251
	Debiti per assegni straordinari per il sostegno del reddito	3.122	3.122	0
2	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	-risconto passivo per contributo straordinario.....	160.362	201.078	40.716
	TOTALE DELLE PASSIVITA'	175.201	216.168	40.967
3	AVANZO PATRIMONIALE.....	17.900.699	22.892.282	4.991.583
	TOTALE A PAREGGIO	18.075.900	23.108.450	5.032.550

I SINDACI
GIULIANO CAZZOLA
GIOVANNI COSSIGA - LUDOVICO ANSELMI
DANIELA CARLA' - CARLO CONTE
MICHELE PISANELLO - TEODOSIO ZEULI

IL VICE COMMISSAIO
Giancarlo Filocamo

FONDO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE
bilancio preventivo

ENTRATE	PREVENTIVO 2004	PREVENTIVO 2003	
		aggiornato	1 ^a nota variazione
1 CONTRIBUTI (all.1) :	8.551.857	8.800.606	10.165.571
- contributo ordinario a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori (0,50%)	5.295.766	5.184.316	6.293.089
-contributo straordinario a carico dei datori di lavoro per il sostegno del reddito.....	2.126.343	2.379.291	2.534.041
- contributo straordinario per la copertura figurativa dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito	1.129.748	1.236.999	1.338.441
2 POSTE CORRETTIVE DELLE USCITE			
-Recupero assegni straordinari	30.000	30.000	0
componenti finanziarie di parte corrente	8.581.857	8.830.606	10.165.571
2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	678.973	511.153	736.271
3 CANONE D'USO NETTO IMMOBILI STRUMENTALI	941	934	1.116
4 STORNO RISCOLO PASSIVO INIZIALE			
-per contributo straordinario.....	160.362	63.592	113.875
5 ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI			
-per contributi ordinari.....	652.966	640.066	902.292
componenti economiche	1.493.242	1.215.745	1.753.554
TOTALE DELLE ENTRATE	10.075.099	10.046.351	11.919.125

**E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO COOPERATIVO
economico dell'anno 2004**

USCITE	PREVENTIVO 2004	PREVENTIVO 2003	
		aggiornato	1 ^a nota variazione
1 PRESTAZIONI	2.786.988	2.967.043	3.120.855
-assegno straordinario a sostegno del reddito.....	2.072.932	2.269.723	2.455.855
-interventi formativi - art. 5, c. 1 lett. a) punto 1 decreto n. 158/2000.....	714.056	697.320	665.000
2 TRASFERIMENTI PASSIVI	12.046	11.794	14.310
-Istituti di patronato ed assistenza sociale.....	11.968	11.717	14.222
-Istituto italiano di medicina sociale.....	78	77	88
componenti finanziarie di parte corrente	2.799.034	2.978.837	3.135.165
3 SPESE DI AMMINISTRAZIONE	296.460	280.520	322.198
- per la gestione ordinaria.....	283.765	267.722	311.137
- per l'erogazione dell'assegno straordinario a sostegno del reddito...	12.695	12.798	11.061
4 TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS			
-al FPLD, per contribuzione figurativa.....	1.129.748	1.236.999	1.338.441
5 ONERI TRIBUTARI.....	17.130	16.444	13.879
6 STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI			
-per contributi ordinari.....	640.066	620.591	879.335
7 ATTRIBUZIONE RISCOLO PASSIVO FINALE			
-per contributo straordinario.....	201.078	160.362	181.000
componenti economiche	2.284.482	2.314.916	2.734.853
TOTALE DELLE USCITE.....	5.083.516	5.293.753	5.870.018
8 AVANZO DELL'ESERCIZIO	4.991.583	4.752.598	6.049.107
TOTALE A PAREGGIO	10.075.099	10.046.351	11.919.125

ALLEGATI

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004						PREVENTIVO 2003	
	da accertare (1)	più: risconto al 31/12/ 2003 (2)	meno: rateo al 31/12/ 2003 (3)	più: rateo al 31/12/ 2004 (4)	meno: risconto al 31/12/ 2004 (5)	T o t a l e (dato economico) (6=1+2-3+4-5)	aggiornato (dato economico) (7)	1 ^a nota variazione (dato economico) (8)
Contributi ordinari	5.295.766		640.066	652.966		5.308.666	5.203.791	6.316.046
Contributi straordinari:								
<i>-per copertura assegni straord</i>	2.126.343	160.362			201.078	2.085.627	2.282.521	2.466.916
<i>-per copertura contrib. correlata</i>	1.129.748					1.129.748	1.236.999	1.338.441
TOTALE.....	8.551.857	160.362	640.066	652.966	201.078	8.524.041	8.723.311	10.121.403

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

Nell'esercizio 2004 per il Fondo non si prevedono modifiche legislative alla vigente disciplina. Eventuali variazioni o integrazioni potrebbero dipendere dall'adozione di specifiche deliberazioni da parte del Comitato Amministratore.

Con il Decreto Interministeriale 28 aprile 2000 n. 157 (*Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo*), adottato ai sensi dell'art. 17, c. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stato approvato il Regolamento relativo all'istituzione del Fondo che ha lo scopo di attuare interventi nei confronti del personale dipendente dalle imprese, comprese quelle appartenenti a gruppi creditizi, del Credito Cooperativo / Casse Rurali ed Artigiane che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo e i relativi contratti complementari.

Nell'ambito dei processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi aziendale, il Fondo provvede:

- in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello provinciale, regionale, interregionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, comunitari o della cooperazione;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

- in via straordinaria:

1) all'erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno al reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nell'ambito dei processi di agevolazione all'esodo sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, di sospensione temporanea dell'attività lavorativa e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito

il Fondo versa, altresì, la contribuzione figurativa come stabilito dall'art. 2, c. 28, della legge 23/12/1996, n. 662.

L'accesso alle prestazioni è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali previste nei singoli casi così come disciplinato dall'art. 7 del Regolamento.

In particolare si fa presente che gli assegni straordinari a sostegno del reddito sono prestazioni dirette e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie e tenendo conto anche della contribuzione figurativa versata in favore del lavoratore durante il periodo di percezione dell'assegno.

Agli assegni straordinari non viene attribuita la perequazione automatica e sugli stessi non spettano i trattamenti di famiglia né gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Al riguardo si fa presente che gli assegni straordinari a sostegno del reddito sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti da aziende che applicano i contratti collettivi del credito cooperativo, che siano ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7, lettera c) del Regolamento e decorrono dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Gli assegni straordinari a sostegno del reddito sono erogati dal Fondo per un massimo di 60 mesi, nell'ambito di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'art. 11 del Regolamento n. 158 disciplina la cumulabilità degli assegni straordinari con il reddito da lavoro. In particolare, l'assegno è incompatibile con i redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato; la prestazione è invece cumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa dipendente prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato fino a concorrenza

dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita in attività di servizio. Il versamento della contribuzione figurativa è conseguentemente ridotto.

Gli assegni straordinari a sostegno del reddito non hanno alcuna influenza sui trattamenti di pensione eventualmente già in godimento, ma incidono sulle situazioni per le quali sia influente il reddito del pensionato.

Il lavoratore ha la facoltà di chiedere l'erogazione dell'assegno straordinario in unica soluzione. In tal caso l'importo da corrispondere lo calcolerà il datore di lavoro senza interessare il Fondo.

Il Fondo, oltre a realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, ha lo scopo di attuare interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità dei lavoratori contribuendo, tra l'altro, al finanziamento di "programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale.

Le condizioni di accesso sono quelle previste dall'art. 7 del Regolamento e cioè che le aziende espletino le procedure contrattuali previste per i processi che modifichino le condizioni di lavoro del personale e che le procedure si concludano con un accordo aziendale. Le richieste non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi e il Comitato Amministratore esaminerà le domande di accesso alle prestazioni concernenti i "Programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale" con periodicità trimestrale, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

La misura dell'intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi è pari alla retribuzione contrattuale oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla formazione.

Il criterio per stabilire la misura dell'intervento, previsto dall'art. 9, del decreto n. 158/2000, è stato integrato dalla deliberazione n. 3 del 7 settembre 2001 del Comitato Amministratore, che ha disciplinato l'accesso agli interventi formativi che saranno determinati in misura non superiore all'ammontare del contributo ordinario (0,50 per cento) complessivamente versato al Fondo dalle aziende di credito cooperativo nello stesso periodo di riferimento e nei trimestri precedenti, al netto delle spese per oneri di gestione e di amministrazione del Fondo.

Qualora nello stesso trimestre vengano presentate richieste di prestazioni ex art. 5, comma 1, lettera a), punto 1 e punto 2, la disponibilità, detratta le spese di gestione, è ripartita:

2/3 per soddisfare le prestazioni richieste ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2;

1/3 per soddisfare le prestazioni richieste ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1.

Le richieste che dovessero essere accolte soltanto parzialmente per mancanza di disponibilità, se confermate dall'azienda saranno esaminate nel trimestre successivo; mentre ulteriori richieste di aziende che hanno già avuto accesso alle prestazioni formative saranno prese in esame solo dopo aver esaminato quelle avanzate dalle aziende che ancora non hanno fruito di interventi formativi.

La misura dell'intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi è pari alla retribuzione contrattuale oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla formazione.

Dal 1/7/2000, data di entrata in vigore del DM, le prestazioni del Fondo sono finanziate dal *contributo ordinario*, dovuto per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, dello 0,50% (di cui 0,375% a carico del datore di lavoro e 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

L'art. 6, comma 2 del Regolamento ha previsto che eventuali variazioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori con lo stesso criterio di ripartizione stabilito per lo 0,50%.

In caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa è dovuto, altresì, *un contributo addizionale*, a carico del datore di lavoro, che sarà determinato dal Comitato amministratore nella misura non superiore al 1,50%, calcolato sulle retribuzioni imponibili dei dipendenti a tempo indeterminato. L'aliquota effettiva del contributo addizionale sarà determinata con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

Per la prestazione straordinaria erogata , in caso di esodo agevolato, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un *contributo straordinario*, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c) del Regolamento, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della relativa contribuzione figurativa.

L'onere degli assegni straordinari è a totale carico delle aziende da cui dipendevano i lavoratori interessati all'esodo.

Qualora il datore di lavoro non sia in condizione di provvedere autonomamente al versamento del contributo straordinario per i lavoratori ammessi all'agevolazione all'esodo, ferma restando la sua obbligazione nei confronti del Fondo, può essere surrogato nel versamento del citato contributo da altri datori di lavoro, destinatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro del credito cooperativo, indicati da Federcasse al Fondo ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Fondo stesso.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 2, c. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 27 novembre 1997 n. 477, ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.

La *contribuzione figurativa correlata* è dovuta a carico del Fondo nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito.

In ogni caso è calcolata sulla base della retribuzione individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè l'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni

giornata (art. 10, c. 7 del Regolamento) con l'applicazione dell'aliquota pensionistica dovuta al F.P.L.D. nella misura vigente nel momento in cui si colloca l'erogazione degli assegni (l'aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche è, al momento, determinata nella misura del 32,70 %).

Il Fondo versa le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata per ciascun trimestre solare entro la scadenza del trimestre successivo.

Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell'assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione figurativa, previsto dall'art. 59, c. 3, della legge n. 449/1997, è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia.

Il versamento della contribuzione figurativa deve essere, comunque, effettuato entro il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione ed è utile per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza (art. 10, c. 11 del Regolamento), ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

Il Fondo scadrà trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

**FONDO PER IL CONCORSO AGLI ONERI CONTRIBUTIVI PER LA COPERTURA
ASSICURATIVA PREVIDENZIALE DEI PERIODI NON COPERTI DA
CONTRIBUZIONE DI CUI AL D.L.VO N. 564/1996 E DEI LAVORATORI
ISCRITTI ALLA GESTIONE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 26, LEGGE 335/1995.**

**BILANCIO PREVENTIVO
PER L'ANNO 2004**

33

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

La previsione per l'anno 2004 del Fondo per il concorso agli oneri contributivi per la copertura assicurativa previdenziale dei periodi non coperti da contribuzione nel caso di lavori discontinui e negli altri casi previsti dal D. L.vo n. 564/1996, nonché dei lavoratori iscritti alla Gestione dell'art. 2, comma 26, della legge 335/1995, allo scopo di favorire la continuità della relativa copertura assicurativa, viene redatta in attuazione dell'art. 69, comma 9, della legge 388/2000.

Per una visione immediata delle poste di bilancio, nella tabella che segue si riportano, in forma aggregata, i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite previste per il 2004, raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per il 2003 ed accertati per il 2002;
- alla situazione patrimoniale accertata per il 2002 e presunta per il 2003 e 2004.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE
(in migliaia di Euro)

	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2002	PREVENTIVO 2003		PREVENTIVO 2004
			1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
1	AVANZO PATRIMONIALE INIZIO ANNO	40.866	78.447	78.447	95.146
2	ENTRATE				
	- Quote di partecipazione degli iscritti	9.989	-	-	-
	- Redditi e proventi patrimoniali	1.910	3.780	2.812	3.583
	- Canone d'uso	(...)	(...)	(...)	(...)
	- Trasferimenti dalla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	25.823	13.944	13.945	13.945
	TOTALE DELLE ENTRATE	37.722	17.724	16.757	17.528
3	USCITE				
	- Poste correttive e compensative di entrate	89	-	-	
	- Spese di amministrazione	50	68	51	54
	- Oneri tributari	2	5	7	10
	TOTALE DELLE USCITE	141	73	58	64
4	RISULTATO DI ESERCIZIO				
	- Avanzo di esercizio	37.581	17.651	16.699	17.464
5	AVANZO PATRIMONIALE FINE ANNO	78.447	96.098	95.146	112.610

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Sono stati previsti in 3.583 mgl/€, rappresentano principalmente gli interessi attivi relativi alle disponibilità del Fondo utilizzate dall'INPS per anticipazioni alle gestioni finanziariamente deficitarie remunerate al saggio di interesse del 3,465%.

Tale saggio d'interesse risulta ponderato poiché le disponibilità del Fondo sono state, in parte, anticipate alle gestioni deficitarie al tasso del 3,498 per cento, aliquota stabilita dal Vice Commissario con determinazione n.1291 del 11 novembre 2003 e, in misura minore, impiegate in altre forme di investimento (c/c bancari e prestiti al personale) che hanno prodotto un saggio d'interesse minore. In particolare, il saggio previsto dalla determinazione risulta commisurato al rendimento medio dei titoli pubblici nei primi nove mesi dell'anno 2003, come previsto dall'articolo 34 del "Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS", modificato con delibera n.1 del 14 gennaio 1997.

TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI - L'art. 69, comma 9, ha previsto il trasferimento al Fondo dell'importo di 13.945 mgl/€ quale concorso dello Stato agli oneri contributivi dei periodi non coperti da contribuzione.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Previste in 54 mgl/€, sono state attribuite al Fondo in base ai criteri stabiliti dall'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'Inps.

ONERI TRIBUTARI - Previsti in 10 mln/€ si riferiscono, principalmente, agli oneri relativi all'imposta regionale sulle attività produttive e, in misura minore, alle ritenute erariali sui prestiti e mutui concessi al personale.

RISULTATO DI ESERCIZIO - Sulla base delle valutazioni sopra riportate, che si riassumono in 17.528 mgl/€ di entrate e in 64 mgl/€ di uscite, l'esercizio 2004 si chiude con un avanzo di 17.464 mgl/€

* * * *

Relativamente alla situazione patrimoniale del Fondo, l'esercizio 2004 si chiude con un credito in conto corrente con l'Inps di 111.895 mgl/€ pari alle disponibilità depositate, da 3 mgl/€ di quote di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici e 711 mgl/€ di quote di partecipazione agli investimenti patrimoniali unitari.

Fra le passività è iscritto l'avanzo patrimoniale di 112.609 mgl/€, costituito dall'avanzo patrimoniale al 1 gennaio, pari a 95.146 mgl/€, incrementato del presunto avanzo di esercizio 2004 di 17.463 mgl/€.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

**IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA,
CONTABILITA' E BILANCIO**

BILANCIO PREVENTIVO

**FONDO PER IL CONCORSO AGLI ONERI
PREVIDENZIALE DEI PERIODI NON COPERTI DA
E DEI LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE
SITUAZIONE PATRIMONIALE**

	ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1 GENNAIO 2004	AL 31 DICEMBRE 2004	
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS	94.645.520	111.895.238	17.249.718
2	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI	6.376	3.052	- 3.324
3	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI	493.813	710.950	217.137
	TOTALE DELLE ATTIVITA'	95.145.709	112.609.240	17.463.531

CONTRIBUTIVI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA
 CONTRIBUZIONE DI CUI AL D. L.VO N. 564/1996
 DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 335/1995
 AL AL 31 DICEMBRE 2004

PASSIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	AL 1 GENNAIO 2004	AL 31 DICEMBRE 2004	
TOTALE DELLE PASSIVITA'	-	-	-
1 AVANZO PATRIMONIALE	95.145.709	112.609.240	17.463.531
TOTALE A PAREGGIO.....	95.145.709	112.609.240	17.463.531

I SINDACI

GIULIANO CAZZOLA - GIOVANNI COSSIGA
 LUDOVICO ANSELMI - DANIELA CARLA
 CARLO CONTE - MICHELE PISANELLO
 TEODOSIO ZEULI

IL VICE COMMISSARIO

GIANCARLO FILOCAMO

**FONDO PER IL CONCORSO AGLI ONERI
PREVIDENZIALE DEI PERIODI NON COPERTI DA
E DEI LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE
ENTRATE E USCITE**

ENTRATE	PREVENTIVO 2004	PREVENTIVO 2003	
		AGGIORNATO	1a NOTA DI VARIAZIONE
	-	-	-
A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE.....	-	-	-
1 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
- Interessi sul conto corrente con l'Inps.....	3.582.595	2.812.099	3.780.334
2 TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI			
- per il concorso alla copertura assicurativa dei periodi non coperti da contribuzione	13.944.336	13.944.336	13.944.336
3 CANONE D'USO NETTO DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI	171	337	303
B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	17.527.102	16.756.772	17.724.973
TOTALE DELLE ENTRATE (A+B)	17.527.102	16.756.772	17.724.973

CONTRIBUTIVI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA
 CONTRIBUZIONE DI CUI AL D. L.VO N. 564/1996
 DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 335/1995
 DELL'ESERCIZIO 2004

USCITE	PREVENTIVO 2004	PREVENTIVO 2003	
		AGGIORNATO	1a NOTA DI VARIAZIONE
A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE.....	-	-	-
1 SPESE DI AMMINISTRAZIONE	54.009	51.105	68.294
2 ONERI TRIBUTARI.....	9.562	6.625	4.799
B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	63.571	57.730	73.093
TOTALE DELLE USCITE (A+B)	63.571	57.730	73.093
3 AVANZO ECONOMICO.....	17.463.531	16.699.042	17.651.880
TOTALE A PAREGGIO	17.527.102	16.756.772	17.724.973

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

L'art. 69, comma 9, della legge 388/2000 ha previsto la costituzione presso l'Istituto di un apposito Fondo per il concorso agli oneri contributivi per la copertura assicurativa previdenziale dei periodi non coperti da contribuzione, alimentato con il contributo di solidarietà del 2% della parte eccedente i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al massimale annuo di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/1995, nonché da un contributo dello Stato.

La suddetta trattenuta a titolo di contributi di solidarietà sui trattamenti pensionistici è da considerarsi conclusa con il 31 dicembre 2002, mentre il contributo dello Stato rimane in vigore anche per gli anni successivi al 2002 secondo quanto stabilito dal predetto art. 69.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL PERSONALE
GIA' DIPENDENTE DA IMPRESE DI ASSICURAZIONI
POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

BILANCIO PREVENTIVO
PER L'ANNO 2004

34

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio di previsione dell'anno 2004 del Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa si riassume in:

- 6.825 mgl/€ di ENTRATE;
- 2.522 mgl/€ di USCITE;
- 4.303 mgl/€ di AVANZO ECONOMICO;
- 12.932 mgl/€ di AVANZO PATRIMONIALE.

I valori di sintesi indicati conseguono a valutazioni previsionali effettuate sulla base delle indicazioni disponibili alla data del 31 agosto 2003.

Prima di procedere all'illustrazione delle più significative poste del bilancio di previsione si riportano nella tabella che segue in forma aggregata:

- l'analisi delle entrate e delle uscite previste per il 2004, raffrontate con i corrispondenti dati ipotizzati per il 2003 ed accertati nel 2002;
- la situazione patrimoniale presunta per il 2003 e 2004.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2002	PREVENTIVO 2003 *		PREVENTIVO 2004
		1^ nota di variazione	AGGIORNATO	
		(in migliaia di euro)		
PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO				
-Avanzo.....	4.778	7.044	7.044	8.629
ENTRATE:				
Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti.....	6.465	4.462	6.325	6.481
Redditi e proventi patrimoniali.....	177	4	243	343
Canone d'uso netto degli immobili strumentali adibiti ad uffici	1	1	1	1
TOTALE DELLE ENTRATE.....	6.643	4.467	6.569	6.825
USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	4.165	3.240	2.574	1.639
Trasferimenti passivi	15	1.074	2.203	664
Spese di amministrazione	190	179	194	205
Oneri tributari.....	7	6	13	14
TOTALE DELLE USCITE.....	4.377	4.499	4.984	2.522
RISULTATO DELL'ESERCIZIO				
- Avanzo (+) disavanzo (-).....	2.266	-32	1.585	4.303
PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO				
-Avanzo.....	7.044	705	8.629	12.932

* I dati della 1^ nota di variazione sono gli stessi del preventivo originario 2003

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI – Stimati in 6.481 mgI/€ riguardano i contributi ordinari (0,50 per cento) che si presume saranno versati dalle aziende; rispetto al dato previsto per l'anno 2003 presentano un incremento di 156 mgI/€.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Determinati in 343 mgI/€, rappresentano la remunerazione delle disponibilità del Fondo utilizzate dall'Inps quasi esclusivamente per le anticipazioni alle gestioni deficitarie.

Tali anticipazioni sono state remunerate al tasso del 3,498 per cento come stabilito dal Vice Commissario con deliberazione n° 1291 dell'11 novembre 2003, secondo i criteri previsti dall'art. 34 del vigente Regolamento di contabilità.

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI – Previste in 1.639 mgI/€ si riferiscono alle prestazioni a favore di coloro che hanno risolto volontariamente il rapporto di lavoro di cui all'articolo 7, comma 1 lettera a) e b) e al contributo netto per spese di alloggio ex comma 5 articolo 7 del Decreto n° 351/2000. L'importo si suddivide come segue:

- lettera a) 284 mgI/€: somme aggiuntive al trattamento di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;
- lettera b) 1.291 mgI/€: somme aggiuntive al trattamento di fine rapporto, pari al 65% dell'ultima retribuzione per il numero di anni mancanti alla pensione;
- comma 5) 64 mgI/€: contributo netto per spese di alloggio ai lavoratori dipendenti dalle imprese indicate al comma 1 che non abbiano optato per l'utilizzo delle prestazioni di cui al medesimo comma 1, lettera a) e b) e che, nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto, vengano

assunti presso un'impresa di assicurazione in una città diversa da quella in cui veniva in precedenza svolta la prestazione.

TRASFERIMENTI PASSIVI – Quantificati in 664 mgl/€ si riferiscono per 650 mgl/€ a somme da trasferire al FPLD per contribuzione correlata e per i restanti 14 mgl/€ alle contribuzioni da devolvere agli Istituti di patronato, in applicazione della legge 30 marzo 2001 n° 52 e all'Istituto italiano di medicina sociale ai sensi degli art. 5 e 12 della legge 10 febbraio 1961, n° 66.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE – Pari a 205 mgl/€, rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto ed attribuite alla Gestione in base ai criteri fissati dall'art. 31 del Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS.

^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^

RISULTATO D'ESERCIZIO - In base alle previsioni formulate, l'esercizio 2004 presenta un avanzo di 4.303 mgl/€ ed un conseguente avanzo patrimoniale di 12.932 mgl/€.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

BILANCIO PREVENTIVO

FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL PERSONALE GIA' DIPENDENTE DA IMPRESE
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		CONSISTENZA AL 1° GENNAIO	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	VARIAZIONI
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS.....	7.874.022	12.134.339	4.260.317
2	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI.....	42.770	68.025	25.255
3	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	12.226	11.620	-606
4	RATEI ATTIVI.....	714.735	732.372	17.637
TOTALE DELLE ATTIVITA'.....		8.643.753	12.946.356	4.302.603

**ASSICURATIVE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2004**

PASSIVITA'		CONSISTENZA AL 1° GENNAIO	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	VARIAZIONI
		0		
1	RESIDUI PASSIVI	14.299	14.608	309
	Debiti per contribuzioni:			
	- verso istituti di patronato.....	14.299	14.608	309
	TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	14.299	14.608	309
2	AVANZO PATRIMONIALE.....	8.629.454	12.931.748	4.302.294
	TOTALE A PAREGGIO.....	8.643.753	12.946.356	4.302.603

I SINDACI
GIULIANO CAZZOLA
GIOVANNI COSSIGA - LUDOVICO ANSELMI
DANIELA CARLA' - CARLO CONTE
MICHELE PISANELLO - TEODOSIO ZEULI

IL VICE COMMISSARIO
Giancarlo Filocamo

**FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL PERSONALE GIA' DIPENDENTE DA IMPRESE
BILANCIO PREVENTIVO**

ENTRATE		PREVENTIVO 2004	PREVENTIVO 2003	
			AGGIORNATO	1ª NOTA VARIAZIONE
1	CONTRIBUTI:	6.463.534	6.327.010	4.445.006
	- contributo ordinario a carico dei datori di lavoro - e degli iscritti (0,50%) allegato n.1	6.463.534	6.327.010	4.445.006
	componenti finanziarie di parte corrente.....	6.463.534	6.327.010	4.445.006
2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI.....	342.790	243.556	4.128
3	CANONE D'USO NETTO IMMOBILI STRUMENTALI.....	651	646	637
4	ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI			
	-per contributi ordinari.....	732.372	714.735	637.481
	componenti economiche.....	1.075.813	958.937	642.246
	TOTALE DELLE ENTRATE.....	7.539.347	7.285.947	5.087.252
5	DISAVANZO DELL'ESERCIZIO.....	0	0	32.383
	TOTALE A PAREGGIO.....	7.539.347	7.285.947	5.119.635

**DI ASSICURAZIONI POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2004**

USCITE	PREVENTIVO 2004	PREVENTIVO 2003	
		AGGIORNATO	1ª NOTA VARIAZIONE
1 PRESTAZIONI	1.639.280	2.573.868	3.240.000
- somme aggiuntive al TFR - decreto n° 351/2000:			
- art. 7, comma 1, lett.a).....	284.426	555.519	1.550.000
- art. 7, comma 1, lett.b).....	1.291.391	1.956.373	1.540.000
- art. 7, comma 5,).....	63.463	61.976	
- interventi formativi art 7, c. 4 decreto n. 351/2000.....	0	0	150.000
2 TRASFERIMENTI PASSIVI	14.704	14.393	10.108
-Istituti di patronato ed assistenza sociale.....	14.608	14.299	10.046
-Istituto italiano di medicina sociale.....	96	94	62
componenti finanziarie di parte corrente.....	1.653.984	2.588.261	3.250.108
3 SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	204.893	193.876	178.817
4 TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS			
-al FPLD, per contribuzione figurativa.....	649.669	2.188.553	1.064.000
5 ONERI TRIBUTARI.....	13.772	13.390	6.592
6 STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI			
-per contributi ordinari.....	714.735	716.655	620.118
componenti economiche.....	1.583.069	3.112.474	1.869.527
TOTALE DELLE USCITE.....	3.237.053	5.700.735	5.119.635
7 AVANZO DELL'ESERCIZIO.....	4.302.294	1.585.212	0
TOTALE A PAREGGIO.....	7.539.347	7.285.947	5.119.635

ALLEGATI

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004				PREVENTIVO 2003	
	da accertare 2004 (1)	meno: rateo al 31 dicembre 2003 (2)	più: rateo al 31 dicembre 2004 (3)	Totale (dato economico) (1 - 2 + 3) (4)	aggiornato (dato economico) (5)	1a nota variazione (dato economico) (6)
Contributi ordinari.....	6.463.534	714.735	732.372	6.481.171	6.325.090	4.462.369
TOTALE.....	6.463.534	714.735	732.372	6.481.171	6.325.090	4.462.369

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

Nell'esercizio 2004 non si prevede che il Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa sia interessato da nuovi provvedimenti legislativi.

Eventuali variazioni e integrazioni alla disciplina del Fondo potrebbero dipendere dall'adozione di specifiche deliberazioni da parte del Comitato Amministratore.

Il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n°351 del 28 settembre 2000, ha approvato il Regolamento relativo all'istituzione presso l'I.N.P.S. del Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, avente lo scopo di attuare interventi, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'art. 2, comma 28, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662.

I destinatari degli interventi sono lavoratori, ad esclusione dei dirigenti, provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazione nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Il Fondo è gestito da un Comitato Amministratore, costituito con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale in data 21 aprile 2001, composto da cinque esperti designati dall'Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (A.N.I.A.), cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore

assicurativo e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 24 settembre 1996 e da due rappresentanti del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Alle riunioni del Comitato partecipano il Collegio sindacale dell'I.N.P.S nonché, con voto consultivo, il Direttore Generale o un suo delegato.

Il Fondo scade trascorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del decreto ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'art. 12 del Regolamento.

La Legge 11 maggio 1999, n° 140 all'art. 4, comma 2 prevedeva che venissero dettate norme per agevolare, senza oneri a carico dello Stato, l'esodo dei lavoratori dipendenti provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. Con l'accordo del 26 luglio 1999, firmato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (A.N.I.A.) e dalle organizzazioni sindacali del settore assicurativo (FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, UIL.C.A./UIL e SNFIA) si è convenuto di istituire presso l'I.N.P.S. il Fondo in argomento.

In base al Regolamento di istituzione del Fondo esso ha lo scopo di attuare interventi per il sostegno del reddito a favore del personale dipendente, non dirigente, proveniente da imprese che vengano poste in liquidazione coatta amministrativa anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento, che abbiano maturato il diritto al ricollocamento previsto dall'art. 11 della Legge n. 39/1977 e risultino ancora alle

dipendenze delle liquidazioni alla data di entrata in vigore del Regolamento.

Sono esclusi dagli interventi i lavoratori:

- assunti con rapporto a tempo determinato;
- assunti nei dodici mesi antecedenti alla data del provvedimento di liquidazione;
- in possesso dei requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il Fondo è alimentato da una contribuzione mensile dovuta, a norma dell'art. 10 del Regolamento, dalle imprese di assicurazione operanti in Italia comunque denominate, indipendentemente dal ramo assicurativo esercitato, regolarmente costituite ed autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi della vigente normativa.

Il contributo di finanziamento è pari allo 0,50 per cento calcolato sulle retribuzioni imponibili del personale amministrativo, come indicato nella Disciplina Speciale, Parte Prima del CCNL 18 dicembre 1999, come convenuto con accordo del 26 luglio 2001, firmato dall'Associazione nazionale imprese assicuratrici e dalle organizzazioni sindacali del settore assicurativo già citate in precedenza.

Relativamente al personale, indicato nella Disciplina Speciale, Parte Terza del citato CCNL, il contributo è calcolato sulle retribuzioni imponibili del personale di cui all'art. 163, sezione prima, ivi compresa la nota a verbale , del predetto CCNL e non va calcolato sulle

retribuzioni imponibili del personale di cui al medesimo art. 163, sezione seconda.

Il contributo non trova applicazione nei confronti del personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione; stante la natura solidaristica del Fondo, il contributo è dovuto anche per i lavoratori esclusi dagli interventi del Fondo.

Per i primi tre anni il contributo è a carico delle imprese di assicurazione, mentre per i periodi successivi rimane a carico delle imprese per il 75% e a carico dei lavoratori per il restante 25%.

Gli articoli 6 e 7 del Regolamento hanno disciplinato le prestazioni a favore dei lavoratori.

In particolare l'art. 6 dispone, tra l'altro, per i lavoratori destinatari degli interventi provenienti da imprese che siano poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo di vigenza del Fondo e che risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, che il Fondo provvede:

- a) all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;
- b) qualora si tratti di lavoratori che si trovino nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi tra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di cinque anni, in luogo del trattamento di cui al punto a), all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine

rapporto, pari al 60 % dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua, quanti sono i mesi che compongono le frazioni medesime.

Nei casi previsti al punto b) il Fondo provvede ad assicurare la copertura previdenziale dei lavoratori interessati mediante versamento al F.P.L.D. dei contributi commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi, tempo per tempo esistenti, per il diritto alla pensione, la più prossima fra anzianità e vecchiaia.

Il Fondo provvede a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari.

L'art. 7 prevede l'erogazione da parte del Fondo di prestazioni a favore dei dipendenti da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa entro la data di entrata in vigore dello stesso decreto, in alternativa a quanto disposto dall'art. 11 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 febbraio 1977, n. 39, qualora i lavoratori risolvano volontariamente il rapporto di lavoro.

Al riguardo si evidenzia che il comma 1, lettera a) del citato art. 7 dispone che il Fondo provvede all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore. Il successivo punto b) del medesimo comma prevede, per i lavoratori nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi fra quelli

per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'A.G.O., o in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di sette anni, in luogo del trattamento di cui al comma a) l'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 65% dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

**FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEL PERSONALE
GIA' DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI
STATO, INSERITO NEL RUOLO PROVVISORIO AD ESAURIMENTO DEL
MINISTERO DELLE FINANZE, DISTACCATO E POI TRASFERITO ALL'ETI
S.P.A. O AD ALTRA SOCIETA' DA ESSA DERIVANTE**

**BILANCIO PREVENTIVO
PER L'ANNO 2004**

35

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Decreto interministeriale n. 88 del 18 febbraio 2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha adottato il regolamento concernente il “ Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato trasferito all'E.T.I. S.p.a.”, istituito presso l' I.N.P.S., in conformità alle disposizioni dell'art . 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n 662, emanate al fine di perseguire politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione e per fronteggiare situazioni di crisi delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 9 dell'agosto 2002 è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo, che si è insediato presso l'Istituto il 21 novembre 2002.

Gli interventi a carico del Fondo, finanziati da un contributo “ordinario” ed uno “straordinario”, sono concessi previa costituzione di specifiche riserve ed entro i limiti delle risorse già acquisite, nel rispetto dell'equilibrio finanziario.

Per ulteriori informazioni sulle prestazioni a carico del Fondo e sul loro finanziamento si rimanda all'appendice legislativa in calce.

Il bilancio di previsione per l'anno 2004 del Fondo in esame si riassume in :

- 21.797 mgl/€ di ENTRATE
- 21.802 mgl/€ di USCITE
- 5 mgl/€ di DISAVANZO ECONOMICO

I valori di sintesi indicati conseguono a valutazioni effettuate sulla base delle indicazioni disponibili alla data del 31 agosto 2003.

Prima di procedere all'illustrazione delle più significative poste del bilancio di previsione si riporta nella tabella che segue l'analisi delle entrate e delle uscite previste per il 2004.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

(in migliaia di Euro)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2003		PREVENTIVO
	1^nota di variazione	Aggiornato	2004
	in migliaia di euro		
PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO -AVANZO	0	0	53
1 ENTRATE			
Contributo ordinario.....	307	300	205
Contributo straordinario.....	26.125	28.073	21.590
Redditi e proventi patrimoniali.....	0	0	1
Canone d 'uso.....	0	1	1
TOTALE DELLE ENTRATE.....	26.432	28.374	21.797
2 USCITE:			
Spese per prestazioni istituzionali.....	20.130	21.639	15.344
Trasferimenti passivi	5.995	6.435	6.246
Spese di amministrazione	264	246	211
Oneri tributari.....	0	1	1
TOTALE DELLE USCITE.....	26.389	28.321	21.802
3 RISULTATO DELL'ESERCIZIO:			
Avanzo; disavanzo(-).....	43	53	-5
4 PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO			
-Avanzo.....	43	53	48

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

Valutati in 21.795 mgl/€ riguardano:

- per 205 mgl/€ il contributo ordinario dello 0,50 per cento, a carico dell'ETI S.p.a., calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei 1.840 lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei dirigenti;

- per 21.590 mgl/€ il contributo straordinario a copertura degli assegni straordinari a sostegno del reddito e della contribuzione correlata presso l'INPDAP, nonché del *bonus* di uscita.

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Previste nel complesso in 15.344 mgl/€ riguardano:

- per 13.695 mgl/€ l'onere per gli assegni straordinari a sostegno del reddito che si presume di erogare nel 2004;
- per 1.649 mgl/€ l'onere relativo ai *bonus* di uscita dal Fondo.

Il numero dei beneficiari dell'assegno straordinario sarà pari a 743 unità al termine dell'esercizio, mentre il numero dei beneficiari del bonus d'uscita è stato stimato in 98 unità. Non è stato indicato un esborso per il bonus d'ingresso al Fondo, in quanto non si ipotizza che vengano liquidati nuovi assegni straordinari.

TRASFERIMENTI PASSIVI

Determinati complessivamente in 6.246 mgl/€ sono costituiti quasi esclusivamente dal trasferimento all'INPDAP della contribuzione correlata, a

copertura dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario. La voce è completata dalle contribuzioni da devolvere agli Istituti di Patronato, in applicazione della legge n. 152 del 30 marzo 2001 e all'Istituto Italiano di Medicina sociale ai sensi degli art. 5 e 12 della Legge 10 febbraio 1961, n. 66.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

Quantificate in 211 mgl/€, rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto attribuite alla Gestione in base ai criteri fissati dall'art. 31 del Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS.

RISULTATO DI ESERCIZIO

Per effetto delle previsioni formulate, l'esercizio 2004 presenta un disavanzo economico di 5 mgl/€ che riduce l'avanzo patrimoniale del Fondo al termine dell'esercizio a 48 mgl/€.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

BILANCIO PREVENTIVO

**FONDO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEL PERSONALE GIA' DIPENDENTE
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'		CONSISTENZA AL 1° GENNAIO	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	VARIAZIONI
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS	9.332	2.171	-7.161
2	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI	12.693	14.761	2.068
3	RATEI ATTIVI	31.763	31.588	-175
	TOTALE DELLE ATTIVITA'	53.788	48.520	-5.268

DALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
AL 31 DICEMBRE 2004

PASSIVITA'		CONSISTENZA AL 1° GENNAIO	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	VARIAZIONI
1	RESIDUI PASSIVI	606	464	-142
	Debiti per contribuzioni:			
	- verso istituti di patronato	606	464	-142
	TOTALE PASSIVITA'	606	464	-142
2	AVANZO PATRIMONIALE	53.182	48.056	-5.126
	TOTALE A PAREGGIO	53.788	48.520	-5.268

I SINDACI
GIULIANO CAZZOLA
GIOVANNI COSSIGA - LUDOVICO ANSELMI
DANIELA CARLA' - CARLO CONTE
MICHELE PISANELLO - TEODOSIO ZEULI

IL VICE COMMISSARIO
GIANCARLO FILOCAMO

**FONDO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEL PERSONALE GIA' DIPENDENTE
BILANCIO PREVENTIVO**

ENTRATE	PREVENTIVO	PREVENTIVO 2003	
	2004	aggiornato	1 nota di variazione
1 CONTRIBUTI:	21.795.159	28.341.569	26.399.115
Contributo ordinario dello 0,50% a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori; [allegato n.1]	205.499	268.179	273.925
Contributo straordinario:			
-per copertura assegni straordinari a sostegno del reddito e bonus	15.344.150	21.638.958	20.130.208
-per copertura contribuzione correlata dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario	6.245.510	6.434.432	5.994.982
componenti finanziarie di parte corrente.....	21.795.159	28.341.569	26.399.115
2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI.....	504	72	0
3 CANONE D'USO NETTO IMMOBILI STRUMENTALI	827	670	0
4 ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI			
-per contributi ordinari.....	31.588	31.763	32.808
componenti economiche.....	32.919	32.505	32.808
TOTALE DELLE ENTRATE	21.828.078	28.374.074	26.431.923
5 DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	5.126	0	0
TOTALE A PAREGGIO	21.833.204	28.374.074	26.431.923

DALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2004

USCITE	PREVENTIVO	PREVENTIVO 2003	
	2004	aggiornato	1° nota di variazione
1 PRESTAZIONI	15.344.150	21.638.958	20.130.208
-assegno straordinario a sostegno del reddito	13.695.069	14.055.194	13.056.444
Bonus d'ingresso	0	4.383.678	3.873.678
Bonus d'uscita	1.649.081	3.200.086	3.200.086
2 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI	6.245.977	6.435.042	5.994.982
-all' Inpdap, per contribuzione correlata	6.245.510	6.434.432	5.994.982
-agli istituti di patronato e assistenza sociale	464	606	0
-all'istituto di medicina sociale	3	4	0
componenti finanziarie di parte corrente.....	21.590.127	28.074.000	26.125.190
3 SPESE DI AMMINISTRAZIONE	210.745	246.328	264.000
4 ONERI TRIBUTARI.....	569	564	0
5 STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI	31.763	0	0
componenti economiche.....	243.077	246.892	264.000
TOTALE DELLE USCITE.....	21.833.204	28.320.892	26.389.190
6 AVANZO DELL'ESERCIZIO.....	0	53.182	42.733
TOTALE A PAREGGIO.....	21.833.204	28.374.074	26.431.923

ALLEGATI

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004				PREVENTIVO 2003	
	<i>da accertare nel 2004</i>	<i>meno: rateo al '31 dicembre 2003</i>	<i>più: rateo al '31 dicembre 2004</i>	<i>Totale (dato economico) (1 - 2 + 3)</i>	Aggiornato (dato economico)	1 nota variazione (dato economico)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
Contributi ordinari						
-anno in corso	205.499	31.763	31.588	205.324	206.461	213.252
-relativi all'anno 2002				0	93.481	93.481
Contributi straordinari:						
-per copertura assegni straordinari a sostegno del reddito	13.695.069	0	0	13.695.069	14.055.194	13.056.444
-per la copertura correlata dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario	6.245.510	0	0	6.245.510	6.434.432	5.994.982
-per copertura bonus d'ingresso				0	4.383.678	3.873.678
-per copertura bonus d'uscita	1.649.081	0	0	1.649.081	3.200.086	3.200.086
TOTALE	21.795.159	31.763	31.588	21.794.984	28.373.332	26.431.923

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

DECRETO 18 febbraio 2002, n. 88.

Regolamento recante l'istituzione del Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n° 400 ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica norma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto

sistema;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani che all'articolo 4, comma 6, dispone che al personale dichiarato in esubero dal suddetto ente si applicano gli istituti in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, secondo i criteri del succitato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il contratto collettivo del 24 gennaio 2001 con cui, in attuazione delle sopra richiamate disposizioni di legge e secondo le intese intervenute con verbali di accordo del 19 aprile 2000, 18 maggio 2000 e 3 agosto 2000, è stato convenuto di istituire presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.a., o ad altra società ad essa derivante»;

Sentite, nella riunione del 16 febbraio 2001 le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del Citato contratto collettivo del 24 gennaio 2001 ;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 25 ottobre 2001,

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Costituzione del Fondo

1 . É istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.a. o ad altra società da essa derivante».

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477

Art. 2.

Finalità del Fondo

1 . Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283, già appartenenti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inseriti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccati e poi trasferiti all'ETI S.p.a. o ad altra società da essa derivante, così come previsto dal succitato decreto legislativo n. 283/1998, e che risultino in esubero

nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività di lavoro, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo e' gestito da un «Comitato amministratore» composto da dieci esperti, designati pariteticamente dall'ETI S.p.a. e da ciascuna delle organizzazioni sindacali nazionali, con le quali è stata convenuta l'istituzione del Fondo, individuati in ragione della loro specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la validità delle sedute é necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.

2. Il presidente è eletto dal comitato stesso tra i propri componenti.

3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

4. I componenti del comitato durano in carica due anni e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Scaduto tale periodo, essi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il

periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Le funzioni di componente del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche sindacali nelle segreterie federali o confederali.

Art. 4.

Compiti del comitato amministratore del Fondo

I. Il comitato amministratore deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti di cui all'articolo 5;

c) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 2;

d) deliberare, in caso di mancata utilizzazione totale o parziale delle risorse derivanti dalla contribuzione prevista dall'articolo 6, l'utilizzo delle residue risorse disponibili per l'anno successivo, riducendo proporzionalmente per lo stesso anno l'apporto dell'Ente;

e) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sulla erogazione dei trattamenti, nonché, sull'andamento della gestione;

f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

g) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS;

h) deliberare la revoca, totale o parziale, degli assegni straordinari nei casi di cumulo dei redditi di cui all'articolo 10.

Art. 5.

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n 662/1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazioni all'esodo. Oltre a tale assegno, il Fondo provvede all'erogazione di un *bonus* di ingresso al Fondo e di un *bonus* da corrispondersi all'atto della maturazione del trattamento pensionistico. Qualora l'erogazione avvenga in unica soluzione, su richiesta del lavoratore al fine di intraprendere attività autonoma o cooperativistica, l'assegno straordinario é pari ad un importo corrispondente al 70 per cento dell'importo mensile lordo che percepirebbe al momento della concessione, moltiplicato per il numero dei mesi ai quali avrebbe diritto al momento di detta erogazione e per i quali non verrà versata alcuna contribuzione. in quanto non spettante; in tale ipotesi resta escluso il *bonus* da erogarsi all'atto della maturazione del trattamento pensionistico.

2. All'intervento sopra definito verranno ammessi, entro il 31 luglio 2007, i

soggetti di cui all'articolo 2, i quali siano stati dichiarati in esubero nell'ambito del programma di riorganizzazione e ristrutturazione dell'ETI S.P.A. in osservanza del decreto legislativo n. 283/98.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di ottantaquattro mesi dalla data fissata in sede di ammissione al trattamento, e comunque sino e non oltre la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di ottantaquattro mesi, o inferiore a ottantaquattro mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione.

5. Il Fondo provvederà a versare, altresì, la contribuzione dovuta di cui al precedente comma I, alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Art. 6.

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, l'ETI S.p.a. provvederà all'erogazione di:

a) un contributo ordinario dello 0,5 per cento calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

b) un contributo straordinario, determinato dal comitato amministratore, relativamente ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, il cui ammontare è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione

correlata. Detto contributo sarà versato in rate trimestrali anticipate, la prima delle quali decorrente dal primo mese successivo all'emanazione del regolamento.

2. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,5 per cento é sospeso, su deliberazione del comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 4, lettera c).

3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

4. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste, sono devolute alle forme di previdenza in essere presso l'ETI S.p.a. in conto contribuzione ordinaria.

5. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono essere portate a termine entro e non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

6. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 5, la stessa é assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del Fondo cessa la sua funzione il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività

esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 7.

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché degli accordi citati in premessa, comporta la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del trattamento connesso alla cessazione del rapporto stesso.

2. L'accesso alle prestazioni del Fondo comporterà, per i lavoratori interessati, la tacita rinuncia a chiedere la riammissione in servizio all'ETI S.p.a., alle eventuali società da esso derivanti, o nei ruoli dell'amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 283/98.

Art. 8.

Individuazione dei lavoratori in esubero

1. I criteri di individuazione dei lavoratori in esubero o eccedentari tengono conto delle effettive esigenze di personale manifestate dall'ETI S.p.a. alle organizzazioni sindacali nazionali con le quali è stata convenuta l'istituzione del Fondo, nel corso della procedura preliminare alla costituzione del Fondo stesso e definite con gli accordi del 19 aprile 2000, del 18 maggio 2000 e del 3 agosto 2000.

Art. 9.

Prestazioni: criteri e misure

1. Per i lavoratori ammessi a fruire delle prestazioni del Fondo di cui all'articolo 5 si provvederà ad erogare:

a) l'importo dell'assegno rateale che sarà pari all'80 per cento del trattamento economico goduto dal soggetto all'atto della maturazione del diritto d'accesso al Fondo e sarà calcolato esclusivamente con riferimento alle seguenti voci: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianità (tutte calcolate per tredici mensilità), nonché indennità aziendale (calcolata per dodici mensilità). Detti importi sono lordi e verranno erogati al netto delle ritenute di legge;

b) un *bonus* di ingresso al Fondo, pari al 10 per cento del trattamento economico che complessivamente verrà percepito dal soggetto in applicazione di quanto previsto nel precedente punto a) e rapportato all'intero periodo di permanenza nel Fondo stesso;

c) un *bonus* ulteriore, da corrisponderci al momento della maturazione del requisito pensionistico, pari alla differenza tra quanto indicato nella tabella a) dell'accordo del 3 agosto 2000 e quanto corrisposto in attuazione del precedente punto b).

2. L'importo dell'assegno straordinario come sopra determinato, erogato sia in forma rateale sia in unica soluzione, è comprensivo dell'indennità sostitutiva del preavviso.

3. Nell'ipotesi in cui i rapporti di lavoro degli aventi diritto al Fondo siano in futuro disciplinati da altra contrattazione collettiva in attuazione delle previsioni del decreto legislativo n. 283/98, l'ammontare delle voci retributive utili per la quantificazione dell'assegno sarà convenzionalmente considerato con riferimento al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del «Comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo» e

sue successive evoluzioni, ovvero dai contratti delle società di provenienza.

4. Il periodo di tempo durante il quale dovessero essere sospesi l'assegno ed il versamento della contribuzione si computa ai fini della determinazione del periodo massimo di intervento del Fondo, previsto dall'articolo 5, comma 3.

5. La contribuzione correlata è versata da parte del Fondo, per ciascun trimestre, entro il trimestre successivo, alla gestione pensionistica obbligatoria, secondo la normativa vigente.

6. La contribuzione correlata verrà versata con riferimento ad un imponibile previdenziale pari al totale degli elementi retributivi considerati per l'individuazione del trattamento economico di sostegno, integrati dalla media individuale delle indennità accessorie percepite negli ultimi sei mesi, in costanza di prestazione, escluso il corrispettivo relativo al fondo produttività collettiva.

7. Il versamento della contribuzione dovuta alla gestione pensionistica obbligatoria per gli assegni di sostegno del reddito è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia per tutto il periodo di permanenza nel Fondo. La contribuzione correlata, per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati, è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

Art. 10.

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1 . Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile percepita dall'interessato, ragguagliata ad anno, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.

2. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse

superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

3. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente o autonomo, con corrispondente riduzione dei versamenti dovuti.

4. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ETI S.p.a. e al Fondo dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro o dell'attività, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

5. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 4, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996.

Art. 11.

Contributi sindacali

1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell'organizzazione sindacale di appartenenza sarà salvaguardato, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con la sottoscrizione di apposita clausola, inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni del Fondo.

Art. 12.

Scadenza

1. Il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.a. o ad altra società da essa derivante», in osservanza del decreto legislativo n. 283/98, ha durata fino al 31 luglio 2014, con accesso alle prestazioni entro e non oltre il 31 luglio 2007, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 5 e 6.

Art. 13.

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del regolamento quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 febbraio 2002

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

il Ministro dell'economia e delle finanze

TREMONTI

visto, il Guardasigilli: CASTELLI